



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2021

NIENTE CONTRIBUTI INPS PER I SOCI DI SRL CON PARTECIPAZIONE DI SOLO CAPITALE

Recentemente l'INPS, con la Circolare 10.6.2021, n. 84, ha definitivamente risolto l'annosa questione riguardante il "trattamento", ai fini contributivi, dei redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione IVS anche soci di una srl.

In particolare l'Istituto, recependo l'orientamento giurisprudenziale e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ha modificato la propria posizione sul tema precisando che sono esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in una srl non trasparente con apporto di solo capitale.

NB: Resta fermo l'obbligo contributivo nel caso in cui il socio svolga anche l'attività lavorativa nella società ovvero se la partecipazione è in una società trasparente.

Ora, recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in base alle quali *“devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”*.

Anche l'Istituto, pertanto, riconosce che dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva “reddito di capitale” (e non “reddito d'impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS.

Società partecipata	“Tipo” partecipazione	Concorrenza alla base imponibile previdenziale
Società di capitali non trasparente	apporto di solo capitale	NO (redditi di capitale)
	apporto di capitale e lavoro	Sì (redditi d'impresa)
Società di capitali trasparente	apporto di solo capitale	Sì (redditi d'impresa)
	apporto di capitale e lavoro	Sì (redditi d'impresa)
Società di persone	apporto di solo capitale	Sì (redditi d'impresa)
	apporto di capitale e lavoro	Sì (redditi d'impresa)



INTRODUZIONE DEL "DURC DI CONGRUITA"

Per le ristrutturazioni di edifici civili, la percentuale minima di incidenza della manodopera sul valore totale del cantiere dovrà essere del 22 per cento. Sotto questa soglia, scatteranno le verifiche e l'impresa potrà essere dichiarata irregolare.

L'obiettivo è doppio: contrasto al lavoro nero e ai fenomeni di dumping contrattuale.

Il decreto agisce sui lavori pubblici, su quelli privati (solo sopra i 70mila euro), sui subappalti, ma anche in caso di lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione. E riguarda tutte le attività «direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile». **Si parte dai lavori denunciati a partire da novembre 2021.**

Il riferimento saranno i **dati comunicati alla Cassa edile** sul valore complessivo dell'opera e sul valore dei lavori edili previsti. Prima del saldo finale dei lavori, **l'impresa dovrà richiedere proprio alla Cassa edile l'attestazione di congruità della manodopera.** Qualora non sia possibile rilasciarla, le difformità riscontrate saranno comunicate in maniera analitica all'impresa, con l'invito a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Scaduto questo termine, scatterà l'iscrizione nella Banca dati delle imprese irregolari.

L'impresa non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, «mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile».

Gli effetti di un eventuale esito negativo sono molto pesanti. Il decreto, infatti, spiega che questo «incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc online». Quindi, senza congruità non c'è Durc e l'impresa viene, di fatto, esclusa dal mercato.

C'è, infine, una questione infrastrutturale. Una convenzione tra ministero, Ispettorato nazionale del lavoro, Inps, Inail e Commissione nazionale delle casse edili (Cnce) dovrà definire le modalità di interscambio delle informazioni, per rendere disponibili a tutti gli esiti delle verifiche.



SUPERBONUS 110% FOTOVOLTAICO ANCHE PER IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Via libera al superbonus per l'installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo anche nelle abitazioni di nuova costruzione, se effettuata prima dell'accatamento e congiuntamente ad interventi trainanti dell'ecobonus o del sismabonus, peraltro non agevolati al 110%, perché non effettuati su edifici esistenti. Il chiarimento è arrivato dall'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 488.

Secondo l'articolo 119, comma 5 del DL 34/2020, il 110% spetta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici anche se di «nuova costruzione». L'agenzia delle Entrate ha confermato questa possibilità, in quanto per l'installazione di sistemi solari fotovoltaici non si applica la condizione che impone che gli interventi siano eseguiti su edifici o unità immobiliari «esistenti» (cioè iscritti al Catasto o con richiesta di accatamento presentata, circolare n. 19/E/2020).

Pertanto, sono agevolate al 110% anche le installazioni realizzate in fase di nuova costruzione, a patto che venga eseguito congiuntamente almeno uno degli interventi trainanti dell'ecobonus o del sismabonus, per i quali peraltro non spetta il 110%, perché, come si diceva, la norma impone che questi interventi trainanti, per essere agevolati, vengano effettuati su edifici esistenti.

Questo chiarimento è applicabile non solo per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ma anche per il relativo sistema di accumulo.

Secondo l'agenzia delle Entrate, poi, per la fruizione del superbonus sugli interventi «trainati» relativi al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo è necessario che questi «siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti, ammessi al superbonus». Pertanto, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere comprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (e comunque nel periodo di vigenza dell'agevolazione).

L'agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che in questi casi, il superbonus spetta per «l'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico, a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28», relativo all'«obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione».

L'ADE, infine, ricorda che anche per l'installazione di un impianto fotovoltaico e di accumulo trainato in una nuova costruzione «è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica»; restiamo in attesa che l'ADE chiarisca come predisporre l'Ape iniziale di una costruzione che ovviamente prima dei lavori non esisteva.



FORFETTARI E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – FUORI DAL CALCOLO DEI 65.000 EURO

Contributi a fondo perduto fuori dal calcolo dei 65mila euro
Il limite reddituale previsto non include gli aiuti di Stato

I contributi a fondo perduto stabiliti dal DI Rilancio e dai seguenti decreti per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia non vanno considerati nel calcolo dei 65mila euro di limite ai compensi, rilevante ai fini della permanenza nel regime forfettario per il 2021.

LOTTA AL CONTANTE – NUOVI INCENTIVI DAL 01/07/2021 al 30/06/2022

Incentivo fino a 320 euro per gli strumenti abilitati alla trasmissione telematica che trasmettono pagamenti pos + corrispettivi. Bonus 320 euro riparametrato (INCENTIVO NON ANCORA IN VIGORE)

- 100% se i ricavi o compensi non superano 200.000 euro;
- 70% con ricavi o compensi tra 200mila euro e 1 milione;
- 40% con ricavi e compensi tra 1 e 5 milioni di euro

Ristoro integrale delle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici ricevuti. Pagamenti elettronici ricevuti tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022. Entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento si riceve il calcolo delle commissioni e quindi del credito, utilizzabile solo in compensazione nei modelli F24, a partire dal mese successivo a quello della spesa

Riconoscimento di un nuovo credito d'imposta a fronte delle spese sostenute per l'installazione di Pos

Acquisti eseguiti tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022

Bonus pari a 160 euro riparametrato:

- 70% se i ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente non superano 200mila euro;
- 40% con ricavi o compensi tra 200mila euro e 1 milione;
- 10% con ricavi e compresi tra 1 e 5 milioni di euro

Attenzione – dal 1° luglio 2022 – della soglia per l'utilizzo dei contanti a 999,99 euro, rispetto agli attuali 1.999,99.



LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI VERSO L'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Con l'articolo 2 del DL 99/2021, sono sospesi tutti i pagamenti verso l'agente della riscossione che hanno scadenza nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Sono incluse nella sospensione le rate delle dilazioni. Le somme sospese devono essere pagate entro il 30 settembre, salva la possibilità di chiedere un piano di dilazione. Si può sempre proporre domanda di rateazione per somme, anche scadute da tempo, mai dilazionate prima

La ripresa delle rate sospese

Per le dilazioni pendenti alla data dell'8 marzo 2020, in linea teorica, entro settembre occorrerebbe versare tutte le 18 rate in scadenza nel periodo di sospensione, poiché risulterebbe superata la nuova soglia di decadenza dai piani di rientro di 10 rate non pagate. Le Faq di Ader confermano la possibilità di pagare solo 9 delle rate sospese, in modo da rientrare nella soglia di tolleranza. Così, da ottobre riprenderebbero i pagamenti mensili del piano originario

La disciplina delle dilazioni

Con riferimento alle dilazioni pendenti all'8 marzo 2020 e a quelle chieste entro il 31 dicembre 2021, il piano di rientro decade con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. Sempre per domande presentate entro fine anno, si può dilazionare nuovamente un debito incluso in rateazioni già decadute, senza dover corrispondere in anticipo le quote pregresse. Il limite di debito entro cui non occorre dimostrare lo stato di difficoltà economica, infine, è elevato a 100mila euro

Il blocco delle azioni di recupero

La sospensione dei pagamenti comporta altresì il blocco di tutte le attività di recupero dell'agente della riscossione. Fino alla fine di agosto, Ader non può notificare cartelle di pagamento, né adottare misure cautelari, né avviare azioni esecutive. Il blocco vale anche per i pignoramenti delle quote stipendiali e delle pensioni. Un ulteriore effetto della sospensione è lo stop alle verifiche degli enti pubblici, previste in caso di pagamenti di somme maggiori di 5mila euro

Proroga termini rottamazione ter

Vengono poi prorogati i termini per pagare le rate 2020 della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Ue, attualmente fissati al 2 agosto 2021 (il 31 luglio, di scadenza, è sabato e il 1° agosto è domenica).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Le nuove proroghe prevedono:

- la scadenza al 2 agosto 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 28 febbraio 2020 e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020;
- il differimento al 31 agosto 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 31 maggio 2020;
- lo spostamento al 30 settembre 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31 luglio 2020;
- il differimento al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre 2021, di scadenza, è domenica e il primo novembre è festivo) del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 30 novembre 2020.
- È prorogato al 30 novembre 2021 il termine per pagare le rate in scadenza ordinaria il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Per i pagamenti, è prevista una tolleranza di cinque giorni. Questo significa che il pagamento delle rate può essere fatto entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**